

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARCUDI, DE LEONI e LA ROSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1970

Disposizioni in materia di sgravi fiscali  
a favore delle zone terremotate del comune di Monreale

ONOREVOLI SENATORI. — In considerazione della mancata ripresa economica delle zone colpite dal sisma del gennaio 1968, veniva promulgata la legge 5 febbraio 1970, n. 21 che, modificando e integrando il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 e la legge 29 luglio 1968, n. 858, con l'articolo 26 esentava dal pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970 i territori dei comuni di Camporeale - Contessa Entellina - Roccamena e Grisi frazione di Monreale della provincia di Palermo; Gibellina - Salaparuta - Santa Ninfa - Salemi - Partanna - Vita - Poggioreale - Calatafimi in provincia di Trapani; Montevago - Santa Margherita Belice - Menfi - Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento.

Dalla suddetta provvidenza di esenzione dal pagamento dei tributi, restava esclusa quella parte del territorio del comune di

Monreale che chiusa fra i comuni di Calatafimi, Gibellina, Portoreale, Salaparuta, Contessa Entellina, Roccamena e Camporeale, ha subito nel gennaio 1968 danni ingentissimi a simiglianza dei suddetti comuni che lo circondano.

Al fine di riparare una sì grave esclusione e considerato che i danni provocati dal terremoto con sconvolgimento di ogni ordinamento produttivo, agrario e pastorizio, la distruzione di fabbricati, macchine ed attrezzi aziendali sono tutt'ora in essere, si rende necessario estendere la esenzione dal pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970, prevista dal primo comma dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, al territorio di Monreale chiuso come sopra descritto ed individuato nei fogli di mappa di cui al seguente articolo unico.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970, esclusi quelli già pagati anteriormente al 1° gennaio 1968, prevista nel primo comma dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è estesa al comune di Monreale limitatamente ai fogli di mappa da 77 a 98, da 103 a 108, da 111 a 115, da 119 a 123, da 135 a 145, da 155 a 165, 175, 176 da 178 a 191, 194, 196, da 199 a 203.